

Sintesi Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 per le sole scuole del secondo grado

Art. 6.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV- 2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando **per il personale scolastico** l'applicazione del **regime dell'autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7 *-bis* , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:

- 1) con **un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- 2) con **due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione
 - di avere concluso il ciclo vaccinale primario, oppure
 - di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure
 - di avere effettuato la dose di richiamo

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**

- Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 *-bis* , del decreto-legge n. 33 del 2020.
- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

- Per le scuole di secondo grado si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.